



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali

## PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

### SOTTOMISURA 6.4.1

“SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIVERSIFICAZIONE  
E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA AGRICOLE”

#### FAQ

#### Risposte ai quesiti frequenti

AGGIORNAMENTO AL 22.06.2017

#### Quesito N. 1

*Non risulta pubblicato l'Allegato F (Elenco Comuni inseriti nella Strategia Nazionale Aree interne SNAI).*

#### Risposta:

L'Elenco è attualmente in fase di aggiornamento, sarà pubblicato in tempo utile prima della data di presentazione delle domande.

#### Quesito N. 2

*Esiste un modello o un format per la Relazione tecnico-economica di cui al punto 1.a) a pag. 23 del bando?*

#### Risposta:

No, non esiste un format.

Si rammenta che la relazione deve contenere ed esplicitare gli elementi indicati nel bando al paragrafo **14. Procedure operative**, punto b) che, ad ogni buon conto, si riportano di seguito:

- descrivere in maniera esauriente l'azienda ed il suo ordinamento produttivo (le informazioni riportate in merito all'ordinamento produttivo devono corrispondere a quelle presenti nel fascicolo aziendale), comprese le attività extra-agricole eventualmente già svolte in azienda;
- descrivere dettagliatamente le attività extra-agricole previste, con riferimento agli interventi ammissibili di cui al paragrafo 7 “Interventi ammissibili” del presente bando, e indicare la sede/localizzazione presso la quale le attività saranno svolte. Dovranno inoltre essere indicati i soggetti coinvolti nell'attuazione delle attività. Qualora sia previsto l'acquisto di



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



Repubblica Italiana



PROGRAMMA  
DE SVILUPPO RURALE  
PSR sardegna

beni mobili, impianti, attrezzature e macchinari, illustrare il collegamento/nesso tecnico con le attività extra-agricole da svolgere;

- indicare il comune e gli identificativi catastali degli immobili (terreni e/o fabbricati) sui quali si intendono effettuare gli investimenti;
- descrivere dettagliatamente gli investimenti previsti per ciascun intervento indicato nella domanda di sostegno. Tutti gli investimenti devono essere adeguatamente dimensionati e giustificati, e devono rispettare i limiti previsti dalla L.R. n. 11/2015 e ss.mm.ii.;
- evidenziare vincoli e obblighi derivanti dalla normativa vigente, dimostrandone il rispetto in relazione alle azioni da realizzare;
- dimostrare l'esistenza del rapporto di connessione e complementarità tra l'attività agricola e quella extra-agricola. Ai fini della dimostrazione dell'esistenza del rapporto di connessione e complementarità, oltre all'attività extra-agricola oggetto della domanda di sostegno, deve essere considerata anche l'attività extra-agricola eventualmente già svolta in azienda. Si deve dimostrare che l'azienda agricola, in relazione alle dotazioni strutturali esistenti ed in progetto, alla tipologia di coltivazioni e di allevamenti praticati, agli spazi per attività extra-agricole disponibili ed in progetto e al numero degli addetti impiegati nelle diverse attività agricole, sia idonea a svolgere l'attività extra-agricola nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 11/2015 e ss.mm.ii.. Per la dimostrazione dell'esistenza del rapporto di connessione e complementarità si deve fare riferimento alle “Direttive di attuazione della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11” (Delibera G.R. n. 47/2 del 30 agosto 2016) (Allegato A al presente bando) e alla “TABELLA Fabbisogno di manodopera in agricoltura” (Decreto Assessore dell'Agricoltura n. 2055DecA/50 del 15 settembre 2016) (Allegato B al presente bando);
- comprovare la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento;
- descrivere l'impatto occupazionale derivante dalla realizzazione del progetto.

### Quesito N. 3

*Il progetto deve essere cantierabile?*

#### **Risposta:**

Al momento della presentazione della domanda di sostegno deve essere prodotto un progetto di dettaglio composto dagli elementi tecnici previsti all'articolo 14 “Procedure operative”, lett. b) del bando. Non è previsto l'obbligo di presentare un progetto cantierabile corredato dei titoli abilitativi. Gli stessi titoli dovranno essere comunque prodotti contestualmente alla presentazione della prima domanda di pagamento.

### Quesito N. 4

*Quali sono le tempistiche di attuazione del progetto dal momento del finanziamento?*

#### **Risposta:**

Il progetto, fatta salva l'eventuale proroga concedibile alle condizioni previste dall'articolo 14, lettera l), deve essere completato e la domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata:

- entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo per operazioni che prevedono solo l'acquisto di beni mobili;
- entro 12 mesi per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici per un importo totale di spesa ammessa inferiore a 300.000 euro;
- entro 18 mesi per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici per un importo totale di spesa ammessa pari o superiore a 300.000 euro.

### **Quesito N. 5**

*In caso di terreno in affitto, la concessione edilizia può essere anche del proprietario mentre l'affittuario compare nella pratica SUAPE come persona avente titoli per gestire l'agriturismo?*

#### **Risposta:**

No, la concessione edilizia non può essere a nome del proprietario. La titolarità della stessa deve essere a nome del richiedente il sostegno, poiché lo stesso dispone degli immobili nei quali esercita l'attività agricola e quella multifunzionale e ne dimostra il possesso con la presentazione di appositi titoli.

Nel caso di terreni condotti in affitto o in concessione, deve essere autorizzato dal proprietario all'attuazione dell'investimento, deve disporre degli immobili e di tutti gli investimenti oggetto di sostegno e mantenere in esercizio l'attività produttiva per almeno 5 anni dalla liquidazione del saldo finale (vedasi il paragrafo 16 del bando – Impegni del beneficiario).

### **Quesito N. 6**

*Quando si parla di acquisto di nuovi macchinari e spese generali il 10% viene calcolato sul 50% del contributo?*

#### **Risposta:**

Il paragrafo 9 “Spese ammissibili”, lett. b “ non pone vincoli percentuali di spesa per l'acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi. Sarà cura del proponente giustificarne adeguatamente il fabbisogno nella relazione progettuale.

Il limite del 10% è invece previsto per i corredi e il materiale minuto. Il calcolo deve essere effettuato sull'intero ammontare dell'investimento ammesso, con esclusione delle spese generali.

Le spese generali (ugualmente nella misura del 10%) si calcolano allo stesso modo sull'ammontare dell'intero investimento.

Il sostegno è concesso nella misura del 50% della spesa ammessa.

### **Quesito N. 7**

*Tutto ciò che non viene elencato ma fa parte della costruzione, è finanziabile? Es. fossa settica, spese per allaccio connessione internet, allacci vari, giardino ecc.?*

#### **Risposta**

Sono finanziabili tutte le spese necessarie per l'avvio dell'attività ad eccezione di quelle espressamente indicate nel bando come “non ammissibili”.

### **Quesito N. 8**

*Per chi dovesse prendere il premio di primo insediamento, al finanziamento dei 200 mila euro bisogna sottrarre quel premio?*

#### **Risposta**

No, il premio di primo insediamento di cui alla sottomisura 6.1 non deve essere sottratto al sostegno massimo di €. 200.000,00, concedibile con la sottomisura 6.4.1, poiché lo stesso non viene concesso con la regola “de minimis” di cui al Reg. UE 1407/2013.

### **Quesito N. 9**

*Qualora l'attività avesse sede legale in un comune e sede operativa in un altro e i due comuni appartenessero a due zone rurali differenti (B,C,D), come si attribuisce il punteggio relativo al principio di selezione 3.a “Localizzazione dell'azienda agricola”?*

#### **Risposta**

Il bando prevede che, ai fini dell'attribuzione del punteggio per la localizzazione, sia la sede legale che quella di svolgimento dell'attività extra-agricola ricadano in uno stesso comune rurale della Sardegna (aree B, C, D). Pertanto laddove non vi sia coincidenza il punteggio non può essere attribuito.

### **Quesito N. 10:**

*Nella sottomisura 6.4.1, il paragrafo 8, lett. a) “Ambiti di applicazione” reca: “Gli investimenti possono essere realizzati esclusivamente nelle aree rurali della Sardegna classificate B, C e D.”; è possibile che la sede legale sia a Cagliari (area A) e l'investimento riguardi immobili o terreni in area rurale?*

#### **Risposta**

Si, è possibile ma per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio relativo al principio di selezione 3.a “Localizzazione dell'azienda agricola” vedasi la risposta al precedente quesito n. 9.

### **Quesito N. 11**

*Se non si è proprietari del terreno o dell'immobile che ospiteranno la sede operativa, in che modo si deve dimostrare il diritto reale d'uso? (comodato d'uso, locazione, usufrutto...)*

#### **Risposta**

Il richiedente deve dimostrare, al fine dell'inserimento a fascicolo e attraverso la presentazione ad un CAA autorizzato dei necessari titoli regolarmente registrati, di avere la proprietà e/o il possesso degli immobili in cui svolge l'attività agricola e di quelli in cui intende svolgere l'attività multifunzionale. Nel caso in cui non si abbia la piena proprietà degli immobili su cui effettuare gli investimenti, gli stessi devono essere appositamente autorizzati dai legittimi proprietari ovvero tale autorizzazione deve evincersi dal titolo prodotto.

Si sottolinea, peraltro, che il richiedente deve disporre degli immobili per una durata residua utile a dimostrare il rispetto del vincolo del mantenimento della destinazione d'uso dell'investimento per

almeno 5 anni dalla conclusione dell'operazione (pagamento finale). Nel caso in cui la durata residua non sia sufficiente a garantire il rispetto dell'impegno, il beneficiario dovrà provvedere, prima dell'emissione del provvedimento di concessione, ad aggiornare il relativo contratto e il proprio fascicolo aziendale [vedi paragrafo 14, lettera c) "Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto" 14° e 15° capoverso.

### Quesito N. 12

*E' finanziabile la costruzione di una piscina in una struttura agrituristica già esistente?*

#### Risposta

Si, è possibile in quanto la legge regionale 11/2015 all'articolo 3 "Attività agrituristica" prevede, tra le altre, la possibilità di svolgimento di attività di pratica sportiva e altre attività ricreative in genere.

Inoltre, tra i criteri di classificazione delle aziende agrituristiche che offrono servizi di pernottamento (art. 11 LR 11/2015 - Allegato C alle "Direttive di attuazione") sono ricompresi i requisiti speciali 6.7 "E' disponibile una piscina per adulti (vasca interrata, di almeno 2,5 mq per posto letto, con superficie minima di 25 mq" e 6.6 "Sono disponibili attrezzature per il gioco dei bambini (almeno 3 fra scivolo, giostrina, bilancia, ecc.) o una piscina per bambini (anche fuori terra, minimo 15 mq) necessari per l'ottenimento di un numero di girasoli superiore a tre (4 o 5 girasoli).

### Quesito N. 13

*E' finanziabile un laboratorio per l'estrazione di olii da piante officinali che già coltiviamo, per l'essiccazione delle stesse e altre trasformazioni più o meno complesse?*

#### Risposta

Gli olii essenziali non sono considerati prodotti agricoli (vedi **l'Allegato I del Trattato CE e il Capitolo 33 dell'Allegato 1 "Nomenclatura combinata" al "Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune"**; pertanto l'avvio di un'attività del genere è ammissibile e rientra nel settore della **Bioeconomia**.

Le piante officinali essiccate dovrebbero rientrare nella sottovoce 091099 del Capitolo 9 "Caffè, Tè, Mate e Spezie" della "Nomenclatura combinata", pertanto sono da considerarsi prodotti agricoli e quindi non ammissibili.

Le altre trasformazioni, più o meno complesse, di piante officinali sono da considerarsi per ogni specifico caso. Si rimanda comunque alla consultazione dell'Allegato I del Trattato CE e alla "Nomenclatura combinata" dianzi citate.